



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1107 del 02/07/2024

OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI VIALE MONTE KOSICA 136 MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO. INSERIMENTO ASCENSORE ESTERNO CIG A023AC1116 CUP G99F18000490001 . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO MONTAGGIO CASTELLETTO CAT. OS4 IMPRESA GR20 SRL.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 2141 del 05/12/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 144.071,27 che venivano affidati, in esito ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 con la medesima Determinazione Dirigenziale **all'impresa BBF SRL** con sede in Modena strada Pescia 257 C.F. e P. IVA 04048220372 per un importo contrattuale netto di € 128.789,47 di cui € 86.596,90 per lavori € 37.950,68 per costi della manodopera ed € 4.241,89 per oneri di sicurezza (cap. 563 "Itc Barozzi miglioramento adeguamento sismico 2° stralcio" del Peg 2024 pren. 628/24 sub. Imp. 91/24).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 05/03/2024 sotto le riserve di legge ed il relativo contratto è stato stipulato in data 29/05/2024 rep n. 29264 di pari data.

In data 18/06/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 21597 di pari data a termini della quale l'impresa appaltatrice **BBF SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di montaggio castelletto rientranti nella categoria prevalente unica OS4 all'impresa GR20 SRL con sede in Negrar di Valpolicella (VR) Via Ten G.Turri 6/B Cod. Fisc. e P.IVA 03333460230 per un importo di € 3.782,38 I.V.A. esclusa, di cui € 75,64 per oneri relativi alla sicurezza.

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione con prot.n. 21672 del 18/06/2024 con contestuale interruzione dei termini previsti per l'autorizzazione.

In data 26/06/2024 prot. 22799 pervenivano le integrazioni richieste.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
- contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010
- dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991
- dichiarazione insussistenza conflitto d'interessi

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni seconsidi quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo complessivo della categoria prevalente unica.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 63.106,84 pertanto con il presente subappalto di € 3.782,38 e a seguito dei precedenti già autorizzati resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 12.932,28.

Si da atto che il subappaltatore è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art 28 All. II.12 del D.Lgs n. 36/2023 per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n. T 565408697 del 27/06/2024.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice d'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **BBF SRL** con sede in Modena strada Pescia 257, C.F. e P. IVA 04048220372 a subappaltare all'impresa **GR20 SRL** con sede in Negrar di Valpolicella (VR) Via Ten G.Turri 6/B Cod. Fisc. e P.IVA 03333460230 i lavori di montaggio castelletto rientranti nella categoria prevalente unica OS4 per un importo di € 3.782,38 I.V.A. esclusa, di cui € 75,64;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL_43753311 del 16/05/2024 valido fino al 13/09/2024 ;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti speciali per avere eseguito lavori analoghi come previsto dall' art. 28 All. II.12 del D.Lgs n. 36/2023;
- 4) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai

- fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 5) di dare atto che il codice CIG è A023AC1116 e il codice C.U.P. è G99F18000490001;
 - 6) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 12.932,28 come importo limite subappaltabile di contratto;
 - 7) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice BBF SRL, alla Ditta subappaltatrice GR20 SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
 - 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
 - 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F.855 rif arch.419.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)